

§. 13.

Pene contra quelli che disertassero dall'impiego.

Un piloto ordinario o straordinario, suddito, fo estero, il quale assunto l'esercizio o impegno di questo uffizio, ne disertasse, o lo rinunziasse in qualche porto del litorale, o alieno, nell'atto principalmente di prossima partenza del bastimento, vogliamo, che in aggiunta della rifazione de' danni privati, sia punito con pene afflittive a publico esempio; e gli imperiali-regj consoli saranno solleciti di conciliare con tutti i mezzi l'esecuzione di questa ordinanza.

§. 14.

Attività del nocchiere.

Il nocchiere avrà il comando subalterno della pruova del bastimento fin all'albero di mezzana; ed eseguirà e farà eseguire, tanto di giorno quanto di notte, gli ordini e le disposizioni del capitano.

§. 15.

Doirà mantenere la concordia nell'equipaggio.

Debito immediato e singolare del nocchiere sarà di conciliare e mantenere nell'equipaggio l'unione, la concordia, e la quiete, sedando e denunziando fedelmente al capitano, non tanto i fatti, quanto gli indizj